

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SANESI, FILETTI, RASTRELLI, MIS-
SERVILLE, FLORINO, FRANÇO, GRADARI, LA RUSSA, MANTI-
CA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,
SPECCHIA e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1990

Interventi per la salvaguardia di Firenze

ONOREVOLI SENATORI. — A San Francisco una riproduzione fedele delle porte del Ghiberti orna l'ingresso nella cattedrale cattolica della città californiana.

La venerazione per Firenze non conosce confini e molti sono i modi, anche i più estrosi ed originali, per essere esternata.

Essa è inversamente proporzionale al disinteresse irresponsabile che ha contraddistinto fino ad oggi lo Stato nei confronti di Firenze sotto il profilo di una organica serie di interventi volti alla difesa dell'ineguagliabile patrimonio artistico e culturale della città.

Nessuna legge speciale, a differenza di Venezia (legge n. 798 del 1984) ed addirittura di Siena (legge n. 3 del 1963), per

Firenze, che è unica nel mondo, e per la quale non c'è stato uno specifico provvedimento legislativo neppure nel 1966 a seguito dei gravissimi danni causati dall'alluvione.

In un paese che spende pochissimo per i beni culturali sia in rapporto percentuale al PIL che in rapporto percentuale al complessivo bilancio dello Stato, è indubbio che Firenze abbia raccolto finora solo pochissime ed inutili «briciole».

È per noi prima di tutto una questione di civiltà. Perchè, se non sottovalutiamo certo gli effetti di ricaduta economica e sociale che deriverebbero per Firenze dalla sua fuoruscita dall'attuale stagione di decadenza, è comunque prioritaria la riaffermazio-

ne della cultura, della comune memoria storica fiorentina contro ogni logica omologante e disgregatrice del bello e dell'eterno che il consumismo, rispondente solo al profitto, vorrebbe far trionfare.

Allora, tenere aperti i musei nel pomeriggio, capire che una città con 600.000 opere d'arte (il 10 per cento dell'intero patrimonio nazionale) e con 64 musei, visitata ogni anno da quasi 5 milioni di turisti, quindi come Venezia, da salvare, è - prima che una questione politica - una questione di civiltà.

È inutile soffermarsi sulle singole «spine» che costellano il calvario di questa vera capitale della cultura (dal progetto Grandi Uffizi, agli interventi di restauro, dallo smottamento della Basilica di S. Miniato alla crisi della Biblioteca nazionale e dell'Accademia della Crusca, dal nuovo Centro dell'Arte contemporanea a Rifredi fino all'Opificio delle pietre dure).

È necessario, dunque, inserire Firenze nella legislazione nazionale in materia di difesa del nostro patrimonio storico-culturale, considerando l'esigenza di una specificità che non può continuare ad essere elusa.

Le tappe fondamentali della legislazione dei beni artistici e storici in Italia iniziano con il regio decreto del 1862 che istituisce la Consulta per le belle arti, poi con la legge del 12 giugno 1902, n. 185, si ha la prima vera legge quadro in materia mentre con la legge n. 364, del 20 giugno 1909, si dichiarano soggette a tutela le cose di interesse storico, definendo nel contempo la competenza statale sugli scavi archeologici. Il 1° giugno 1939, con la legge n. 1089, si riuniscono in un testo unico le varie disposizioni, costruendo un quadro di riferimento tutt'oggi in vigore, integrato dalla legge n. 823 che, sempre nel 1939, definisce i compiti delle Soprintendenze e, con gli articoli 822, 824 e 826 del nuovo codice civile del 1942, si introduce il rivoluzionario elemento innovativo di ricomprendere nel demanio e nel patrimonio indisponibile dello Stato e degli Enti pubblici territoriali gli immobili statali di interesse storico, le raccolte delle pinacoteche, degli archivi,

delle biblioteche e tutto quanto avesse interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovato nel sottosuolo.

Da allora, solo l'articolo 9 della Costituzione ricorda tra i principi fondamentali la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, e poi non v'è altro che Commissioni d'indagine fini a sè stesse (la «Commissione Franceschini» del 1966, la «Commissione Papaldo» del 1968).

Pensiamo sia venuto il momento di aggiornare i pur sempre validi principi di fondo della legge quadro del 1939, sia per quanto riguarda una riorganizzazione distributiva di competenze a livello di intelaiatura istituzionale di governo del settore, sia per quanto concerne aggiornate e puntuali definizioni e censimenti di ciò che deve essere adeguatamente «protetto».

Così per quanto riguarda Firenze, fuori da ogni demagogia, si deve uscire dall'immobilismo. In un recente convegno svoltosi a Firenze alla presenza del Ministro Fachiano si è parlato di un intervento straordinario di 300 miliardi a difesa del patrimonio artistico cittadino. Ma i 300 miliardi *una tantum* di cui si parla per Firenze non convincono se paragonati ai 600 miliardi per il 1984-86 assegnati a Venezia e financo ai 3 miliardi che nel lontanissimo 1963 furono previsti per Siena nelle rispettive leggi speciali.

Con il presente disegno di legge «Interventi per la salvaguardia di Firenze» si propone una legge speciale che intende affrontare, con misure straordinarie, la specificità del caso Firenze.

È previsto che l'intervento finanziario dovrà essere legato a specifici progetti ed il Governo dovrà, dopo l'iniziale triennio applicativo, prevedere nella legge finanziaria uno specifico capitolo di rifinanziamento al fine di rendere permanente, non transitorio, lo speciale interesse dello Stato per la salvaguardia di Firenze.

Il disegno di legge non prevede organi gestionali elefantiaci e confusi, quali il Comitato interministeriale che ha gestito la legge per Venezia, ma un Commissario governativo costituito in sede collegiale

con gli enti locali per poter meglio rispondere ad esigenze di snellezza. Ciò perchè il disegno di legge prevede la costituzione, di un organismo tecnico-scientifico, proposto e coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche, per il riscontro e la verifica delle opere.

Il disegno di legge considera come elemento prioritario, non solo il restauro, ma anche il recupero urbano e la prevenzione ambientale per eliminare le condizioni che hanno determinato lo stato di crisi strutturale dei più significativi monumenti storici fiorentini.

All'articolo 1 si prevede l'entità finanziaria degli interventi triennali specificando, nel contempo, che annualmente il bilancio dello Stato contemplerà ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi.

All'articolo 2 si articolano per competenze i finanziamenti di cui all'articolo 1, mentre all'articolo 3 si istituisce il Commissariato governativo specificandone le competenze e la composizione.

All'articolo 4 si individua, nell'elenco degli interventi e dei progetti specifici per

la salvaguardia di Firenze, il pacchetto complessivo delle finalità concrete della legge.

All'articolo 5 si prevede la costituzione, con funzioni consultive e tecniche, del citato organismo tecnico-scientifico, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche e che collabora con altri organismi di ricerca e l'Università di Firenze.

Gli articoli 6 e 7 rappresentano i naturali complementi tecnici dell'intero articolato.

Onorevoli colleghi, siamo convinti che questo contributo personale e politico per la città possa essere significativo di una volontà che auspichiamo generale nell'interesse superiore di Firenze, che appartiene non solo ai fiorentini ed agli italiani, ma all'umanità tutta.

Sul futuro di Firenze, che è anche il suo passato, c'è bisogno di una grande convergenza di sforzi.

In questa alleanza per Firenze che in ogni sede, compresa quella parlamentare, è fondamentale raggiungere, siamo convinti di ritrovare le tante intelligenze e le tante buone volontà che animano il Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzata, nel triennio 1991-1993, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Firenze ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di lire 900 miliardi ripartito in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993.

2. Per gli anni successivi un apposito capitolo del bilancio dello Stato prevederà i finanziamenti ulteriori per il completamento degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

- a) lire 449 miliardi per interventi di competenza dello Stato;
- b) lire 220 miliardi per interventi di competenza della regione Toscana;
- c) lire 220 miliardi per interventi di competenza del comune di Firenze;
- d) lire 10 miliardi al Consiglio nazionale delle ricerche per le funzioni e gli scopi di cui al successivo articolo 5;
- e) lire 1 miliardo per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3.

1. È istituito il Commissario governativo, con competenze di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi di cui alla presente legge e quale organismo di amministrazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Commissario governativo è un organo collegiale, costituito dal Commissario del Governo per la regione Toscana, che lo

presiede e ne ha la legale rappresentanza, dal presidente della Giunta della regione Toscana, dal sindaco di Firenze e dal presidente dell'amministrazione provinciale di Firenze.

3. Il Commissario governativo può avvalersi degli apporti tecnici e scientifici dell'Amministrazione dello Stato, degli enti ed istituti nazionali, nonchè di apporti esterni.

4. Il Commissario governativo trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

5. Il Commissario governativo chiede al Ministro del tesoro di provvedere ad eventuali diverse ripartizioni degli stanziamenti in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Art. 4.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario governativo, sentiti i Consigli, regionale, provinciale e comunale, redige l'elenco degli interventi e dei progetti specifici per la salvaguardia di Firenze, secondo un ordine di priorità e di competenza istituzionale, nonchè dei relativi preventivi di spesa.

2. Tale elenco contiene interventi concernenti:

a) studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio ambientale ed urbanistico del centro storico di Firenze finalizzato al ripristino della sua tradizionale fisionomia culturale ed economica;

b) opere per il consolidamento ed il ripristino di beni culturali in stato di grave degrado;

c) opere per il restauro di edifici demaniali e di culto nonchè di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

d) opere per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

e) l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche della città di Firenze;

f) opere per il restauro e la razionale fruibilità dell'intero sistema museale fiorentino, compresi i progetti per nuovi spazi espositivi e museali;

g) misure finanziarie volte al potenziamento delle istituzioni culturali fiorentine con particolare riferimento all'Accademia della Crusca;

h) misure urgenti finalizzate al risanamento ed alla ristrutturazione della Biblioteca nazionale e dell'Opificio delle pietre dure.

Art. 5.

1. È costituito, anche con funzioni consultive nei confronti del Commissariato governativo, un organismo tecnico-scientifico, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche che lo propone, diretto referente degli enti locali interessati e della regione Toscana ed al quale partecipano l'Università di Firenze ed altri organi di ricerca anche internazionali, allo scopo di fornire in condizioni di assoluta autonomia il riscontro e la verifica degli studi e delle opere per la salvaguardia di Firenze.

Art. 6.

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.